



Cod. NG4/O11
Cod. CG/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002034
Data: 17/06/2016

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Via del Collegio Romano 27
00186 ROMA

Alla c.a. del Ministro On.le Dario Franceschini
ministro.segreteria@beniculturali.it

Alla c.a. del Capo di Gabinetto Prof. Paolo D'Andrea
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

**OGGETTO: Concorso MIBACT per funzionari architetti – Scadenza domande
30 giugno 2016.**

Egregio Sig. Ministro,

corre innanzitutto l'obbligo di ringraziarLa per aver indetto, dopo anni di politiche di tagli alla spesa ed alle assunzioni del personale, dei bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MiBACT di 500 funzionari, che immetteranno nuove forze nei ranghi dell'Amministrazione.

E' evidente il segno del cambiamento di questo Governo, che ha avuto l'intenzione di aumentare le risorse umane necessarie alla migliore tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

La lodevole iniziativa tuttavia, sembrerebbe in contrasto con alcuni criteri posti a base della procedura concorsuale.

Come emerge dalle numerose segnalazioni pervenute da Ordini di diverse province italiane e da professionisti iscritti all'Albo, tutte condivisibili, le suddette segnalazioni, in sintesi, indicano che sia il DM del Mibact del 15 aprile, relativo alla disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari (pubblicato sulla GURI n.96 del 26.4.2016), sia il bando di concorso RIPAM – MiBACT per funzionari architetti, prevedono, tra i requisiti richiesti al fine dell'accesso alla procedura concorsuale con riferimento ai posti per "architetto", oltre alla laurea specialistica in architettura o equipollenti e la relativa abilitazione, il possesso di <<diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti>>.



Al riguardo, si osserva che in base all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che stabilisce ed individua i titoli rilasciati dalle Università, la laurea (e laurea magistrale) ha titolo per l'inserimento nel mondo del lavoro, mentre diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale sono titoli di specializzazione veri e propri, e non titoli obbligatori per l'accesso nel mondo del lavoro (e quindi per i concorsi pubblici).

Va aggiunto che nel bando del MiBACT viene previsto, tra i requisiti richiesti al fine dell'accesso alla procedura concorsuale con riferimento ai posti per architetto, l'abilitazione all'esercizio della professione.

La Costituzione, all'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'art. 7 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 3284 prevede che i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

L'obbligo del previo conseguimento di un determinato titolo di studio per l'accesso ad alcune professioni deriva dal diritto comunitario e, in particolare, dalla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dal relativo provvedimento di recepimento interno, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come da ultimo modificato.

La procedura concorsuale, così come indetta, non appare in linea con le norme di legge sopra esposte dal momento in cui richiede sia la laurea, sia l'abilitazione alla professione, sia il diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, e questi ultimi non posseggono le caratteristiche tali da essere indispensabili per l'accesso ad una procedura concorsuale.

Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario dovrebbero essere ritenuti, nel bando, solo quali titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di merito, e non come requisiti obbligatori per la partecipazione; in tal modo risulta peraltro svilito sia il titolo di studio della laurea che quello dell'esame di abilitazione.

Ne deriva che, in pratica, viene notevolmente ristretta la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale, vengono inseriti requisiti di accesso "personalizzati", e sono assenti ogni sorta di motivazione, anche generiche, circa la sussistenza dei presupposti necessari per richiedere Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca o Master universitario tra i requisiti obbligatori.

Tale scelta ha una ricaduta sulle reali possibilità di partecipazione al concorso da parte di numerosi architetti iscritti ai relativi Ordini territoriali, che si vedono, di fatto, impedita la partecipazione ad un concorso a causa di valutazioni che, in concreto, riducono il numero dei partecipanti.



La obbligatoria richiesta di titoli come Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario, peraltro, appare contraria alle disposizioni comunitarie.

Il principio di proporzionalità, di cui all'art. 5 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è principio generale dell'ordinamento e implica che lo Stato membro debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti; si risolve, dunque, nell'affermazione per cui l'autorità non può imporre, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse (cfr. ex multis Corte di Giustizia CE, sentenza Placanica, 6 marzo 2007, in cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04).

La sovraordinazione del Trattato sull'Unione Europea rispetto alle disposizioni di uno Stato membro impongono un preventivo giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. La procedura concorsuale, così come predisposta appare inidonea, non realizzando il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire, non raggiunge l'obiettivo di ampia partecipazione alla procedura, in violazione del criterio di necessarietà, ed appare inadeguata, a fronte della violazione di interessi meritevoli di tutela.

La procedura concorsuale, inoltre, così come predisposta, appare di ostacolo al principio della libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri, dal momento in cui si fa riferimento nel bando alla possibilità di riconoscere il titolo di studio conseguito all'estero, e non a Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario.

Ci si rammarica, in conclusione, che la lodevole iniziativa finalizzata all'assunzione di dipendenti pubblici contenga tutte le criticità sopra elencate.

A tal fine, si richiede al Ministero in indirizzo di voler riesaminare, anche in autotutela, e valutare quanto previsto sia nel il DM del MiBACT del 15 aprile (pubblicato sulla GURI n.96 del 26.4.2016), sia nel bando di concorso RIPAM – MiBACT per funzionari architetti, al fine di richiedere, quale titolo per l'accesso alla procedura concorsuale, solo l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale.

Si è dell'avviso che la modifica dei citati criteri avrà l'effetto di ampliare il novero di partecipanti alla procedura concorsuale, permettendo al Ministero una maggiore e adeguata selezione di risorse umane.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)